

(N. 2217)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3099)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(GUI)

di concerto col **Ministro degli Affari esteri**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1957

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'articolo 3 a

favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 900 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1, per un importo globale non superiore a lire 900 milioni.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d)* dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1;

fino a concorrenza dei versamenti sui 900 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorità, alla erogazione delle provvidenze in-

dicate nelle lettere *a)* e *c)* dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Art. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1959. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

Art. 5.

L'onere di lire 900 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.